



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 08/11/2022

FATTO

Il ricorrente fa presente di avere stipulato il 12/01/2011 con l'intermediario un contratto di finanziamento dell'importo di € 2.500,00 (TAN del 15,360% e TAEG del 16,490%), utilizzabile tramite una carta revolving

Rileva che il TAEG effettivo sarebbe del 20,569% e quindi superiore a quello indicato nel contratto.

Al riguardo precisa che tale risultato consegue da quanto previsto dall'art. dall'art. 2, co. 3, lett. d) del D.M. Ministero del Tesoro 8 luglio 1992, che prevedeva l'inclusione di alcuni costi nel TAEG.

Rileva altresì che il TAEG del contratto è stato calcolato ai sensi dell'Allegato 5C, introdotto dal Provvedimento della Banca d'Italia di recepimento della Direttiva 2011/90/UE, nel mese di febbraio 2011, secondo cui: "se non è stabilito un calendario per il rimborso si presume che: i. il credito sia fornito per un periodo di un anno; e ii. il credito, comprensivo di capitale e interessi, sarà rimborsato in dodici rate mensili di uguale importo".

Evidenzia che in base al Documento "Domande Frequenti sul Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni", per i contratti stipulati prima del recepimento della direttiva 2011/90/UE, il TAEG relativo alle carte di credito revolving – per le quali non sia predeterminabile né la durata del credito, né l'importo dei singoli rimborsi, essendo solamente prestabilita la periodicità con cui il cliente dovrà versare le rate minime – va calcolato secondo l'ipotesi di cui alla lett. d) dell'allegato 5C delle Disposizioni.



Il ricorrente afferma che secondo le Disposizioni di Trasparenza vigenti all'epoca di stipula del contratto, il TAEG doveva essere calcolato considerando:

- l'importo totale del credito sia utilizzato immediatamente e per intero;
- il credito sia fornito per un periodo di un anno;
- il pagamento definitivo vada ad estinguere il saldo per capitale, interessi ed eventuali oneri;
- il rimborso venga effettuato con rate mensili di uguale importo;
- un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.

Precisa che il TAEG è stato calcolato sulla base delle seguenti ipotesi: a) il titolare effettui un solo utilizzo iniziale pari all'importo totale del credito (€ 2.500,00); b) il rimborso dell'importo totale dovuto al consumatore avvenga in 12 rate mensili; c) ogni rata è comprensiva della quota capitale, quota interessi e oneri.

Con riferimento alla voce di costo denominata "estratto conto periodico/ spesa mensile di tenuta conto", addebitata con cadenza mensile, richiama il Collegio di Napoli, decisione n. 3362/22, secondo cui "il contratto di finanziamento in contestazione non è certamente connesso ad un conto di gestione a servizio del debito; i costi definiti in contratto di "tenuta del conto" appaiono più propriamente connessi alla tipologia del credito concesso (rotativo) e ai meccanismi del relativo funzionamento, tanto da essere considerati nello stesso contratto come costi di "gestione" della linea di credito (art. 10 del contratto). Per tale ragione deve considerarsi illegittima l'esclusione delle riferite spese posta in essere dall'intermediario allorché ha proceduto alla determinazione del TAEG contrattuale".

Inoltre, fa presente che sempre in osservanza alle Disposizioni Banca d'Italia di cui sopra, si è proceduto, ad abundantiam, all'elaborazione del piano di ammortamento del prestito revolving.

Chiede, pertanto:

"l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 125-bis (art. 124 co. 5 nella versione del TUB del 2007), nonché comma 7 art. 117 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e chiede all'ABF di:

- accertare e dichiarare la mancata corrispondenza tra il Tasso Annuo Effettivo Globale indicato in contratto e il Tasso Annuo Effettivo Globale rilevato secondo la normativa vigente al momento della stipula;
- accertare e dichiarare, la nullità della clausola del contratto di Finanziamento oggetto del presente ricorso relativo alla determinazione del Tasso Annuo Effettivo Globale;
- condannare l'Istituto di Credito alla restituzione delle somme versate in eccedenza (oltre interessi legali) ed eventuale riconvenzione del Capitale Residuo come determinato al precedente paragrafo, in conseguenza della ricostruzione di un piano di ammortamento che in luogo del tasso originariamente previsto dalle parti preveda l'applicazione – ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste e previa compensazione delle somme già versate in eccedenza a titolo di interesse e di spese – di un saggio di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto".

Costitutosi, l'intermediario in via preliminare eccepisce la genericità e la consulenzialità delle contestazioni oggetto del presente ricorso in quanto la domanda del ricorrente richiede la verifica della correttezza di conteggi e una loro rielaborazione (cita il Collegio di Bari, decisione n. 26096/21).

Eccepisce altresì la genericità delle contestazioni contenute nel reclamo, con conseguente mancata corrispondenza rispetto a quelle contenute nel ricorso.



Nel merito eccepisce che ai sensi dell'art. 2, co. 4, lett. c) del d.m. 8 luglio 1992, sono escluse dal calcolo del TAEG "le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore".

Al riguardo evidenzia che le "spese mensili di tenuta conto" corrispondono alla spesa per la tenuta del conto dell'intermediario destinato solo a ricevere i pagamenti dei clienti.

Richiama le decisioni nn. 10743/22 e 10735/22 del Collegio di Milano che in casi analoghi hanno escluso le "spese di tenuta conto" dal calcolo del TAEG.

Rileva che le spese di tenuta conto sono espressamente escluse dal calcolo del TAEG dall'art. 14 delle condizioni generali.

Ciò posto, eccepisce che il ricorrente non ha assolto l'onere della prova in quanto i criteri adoperati per il calcolo del TAEG sono privi di qualsiasi spiegazione e legenda esplicativa, oltre ad essere errati e non corrispondenti alle condizioni contrattuali.

Soggiunge che l'allegato 5C, introdotto con provvedimento della Banca d'Italia di febbraio 2011 e il documento "Domande frequenti sul provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni", presi a riferimento dal ricorrente, non sono applicabili al presente contratto.

In conclusione, chiede di dichiarare inammissibile il ricorso, ovvero di rigettarlo in quanto infondato.

In sede di repliche il ricorrente ribadisce che la valutazione dell'inserimento o meno delle spese relative all'estratto conto all'interno del TAEG deve essere ponderata sulle indicazioni e alle preferenze manifestate dal consumatore e non sull'eventuale possibilità concessa di ottenere l'estratto conto online in maniera gratuita. Evidenzia nuovamente che non gli è stata concessa la facoltà di scelta quanto alle modalità di ricezione degli estratti conto e che comunque non consta documentazione riguardante una "preferenza manifestata" in merito alla scelta di ricevere gli estratti conto in formato cartaceo. Insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso.

L'intermediario nelle controrepliche richiama quanto già esposto nelle controdeduzioni e precisa da un lato che il contratto in questione richiama espressamente la facoltà del cliente di corrispondere i pagamenti tramite bollettini postali, addebito automatico in C/C (RID) o bonifico (all'art. 11 delle condizioni generali - pag. 5) e reca la scelta effettuata del cliente (alla sezione "Modalità di rimborso", pag. 3 del contratto) e, dall'altro lato, che le spese di tenuta conto sono addebitate mensilmente in misura non anormalmente elevata. Insiste quindi per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso, potendosi rilevare, quanto alla dedotta genericità delle domande e alla natura consulenziale del ricorso, che, dall'analisi dello stesso e dei relativi allegati, la domanda formulata dalla parte ricorrente, avente ad oggetto la nullità della clausola relativa al TAEG per mancata inclusione delle "spese di tenuta conto", risulta chiaramente individuabile e supportata da idonea documentazione. Quanto invece alla mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso, questo arbitro ha in più occasioni ritenuto che l'omogeneità tra reclamo e ricorso non debba essere intesa in senso formalistico, dovendosi piuttosto avere riguardo a una congruità sostanziale dell'oggetto della pretesa fatta valere avanti all'Arbitro con le contestazioni avanzate nel reclamo e pertanto, rilevato che già nel reclamo la parte ricorrente aveva contestato l'erroneità del TAEG indicato nel contratto, l'eccezione si rivela con ogni evidenza priva di fondamento (cfr., da ultimo, Coll. Bari, dec. n. 10735/22).



Quanto al merito del ricorso, il Collegio rileva che il contratto oggetto di esame è stato stipulato il 12/01/2011, dunque prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate al TUB ad opera del D.lgs. n. 141/2010.

Il Provvedimento del 29 luglio 2009 (Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), pubblicato in G.U. il 10.9.2009, prevedeva che "Fino al recepimento della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai contratti di credito ai consumatori, ai contratti previsti dalla medesima direttiva e a quelli disciplinati dal titolo VI, capo II, del T.U. si applicano: (...)

- limitatamente ai contratti che ricadono nel campo di applicazione del titolo VI, capo II, del T.U., il d.m. 8 luglio 1992, e successive modificazioni" (Sez. VII, Credito ai Consumatori).

Il d.m. Tesoro 8 luglio 1992 precisava all'art. 2, co. 3 e 4, le voci da includere ed escludere nel calcolo del TAEG:

"3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi:

- a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
- b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
- c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore;
- d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
- e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
- f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.

4. Sono escluse dal calcolo del TAEG:

- a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
- b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto in contanti o a credito;
- c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragione libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate".

Nel caso in esame, la linea di credito, utilizzabile mediante carta di credito revolving, risulta erogata con un fido di € 2.500,00, un importo rata minimo di € 100,00, TAN 15,36% e TAEG 16,49%.

Il ricorrente contesta la mancata inclusione nel computo del TAEG delle spese di tenuta conto.

L'odierna resistente evidenzia che tali spese non vanno ricomprese nel calcolo del TAEG in quanto si riferiscono "alla spesa per la tenuta del conto [dell'intermediario] destinato solo a ricevere i pagamenti dei clienti".

Il contratto prevede per le spese di tenuta conto l'addebito di € 3,99 mensili (art. 10) e che le stesse siano escluse dal calcolo del TAEG (art. 14).

Ciò chiarito, il Collegio, dopo ampio approfondimento, evidenzia, sulla base della documentazione in atti, quanto segue. Il D.M. 08.07.1992 escludeva dal calcolo del TAEG "le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate"; non si tratta, quindi, di un'esclusione dal calcolo di qualsiasi generalizzata spesa di tenuta del conto ma soltanto di quelle relative ad un conto "destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore"; ed è fuor di dubbio che la disposizione contenente le esclusioni in esame, data anche la natura eccezionale di quest'ultima rispetto allo scopo della disciplina, sia di stretta interpretazione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Orbene, il contratto di finanziamento in contestazione non è certamente connesso ad un conto di gestione a servizio del debito; il contratto non contiene alcuna descrizione delle attività remunerate con le spese di tenuta conto; l'art. 10 del contratto si limita a includere le spese di tenuta conto tra i "Costi per la gestione della Linea di Credito": si tratta pertanto di costi più propriamente connessi alla tipologia del credito concesso (rotativo) e ai meccanismi del relativo funzionamento. Per tale ragione deve considerarsi illegittima l'esclusione delle riferite spese posta in essere dall'intermediario allorquando ha proceduto alla determinazione del TAEG contrattuale (il quale, ricalcolato includendo tali costi, risulta pari al 20,478%, di gran lunga superiore quindi a quanto esposto nel contratto).

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, accertata la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG, dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo di legge e rimborsi al ricorrente l'eccedenza percepita, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI